REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona della Presidente dott. Stefania Tassone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2047/2016 promossa da:

(C.F. NSLCML66D70L219R), con il patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliato in C.SO FERRUCCI, 74 TORINO presso il difensore.

ATTORE/I

contro

CONVENUTO/I

OGGETTO: indennizzo assicurativo.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.9.2018.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I. Premessa.

Ritiene anzitutto il Tribunale di dover premettere: 1) che Maniferi Carmelina adiva ex art. 702 bis c.p.c. il Tribunale di Torino, IV Sezione Civile, al fine di sentire dichiarare tenuta e condannare ASSICURAZIONI s.p.a. al pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in forza della polizza; 2) che si costituiva in giudizio / ASSICURAZIONI s.p.a., in via preliminare eccependo l'improponibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 3.19 delle condizioni generali di assicurazione; nel merito contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto; 3) che, disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario ed espletata la trattazione ex art. 183 VI comma c.p.c., venivano escussi alcuni testimoni; quindi all'esito dell'istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni; 4) che all'udienza del 13.9.2018 le parti precisavano le conclusioni ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.

II. L'eccezione preliminare di improponibilità.

L'eccezione è infondata.

Osserva infatti il Tribunale, sulla scorta di recente orientamento giurisprudenziale: 1) che la presenza nel contratto di assicurazione di una clausola (nel caso di specie la 3.19) che prevede una perizia contrattuale non preclude comunque alle parti la facoltà di adire l'autorità giudiziaria (v. Cass., 2996/2016); 2) che la clausola in questione prevede il ricorso alla perizia in via meramente facoltativa e devolve ai periti il solo compito di determinare il quantum dell'indennizzo, laddove nel caso di specie è in discussione ed è oggetto di lite tra le parti la sussistenza stessa (l'an) del diritto all'indennizzo; 3) che, inoltre, la suddetta clausola appare anche abusiva e lesiva del diritto del consumatore ad adire la giurisdizione ordinaria (v. Cass., 7176/2015 e 9315/2015) e determina un significativo squilibrio tra le parti nella misura in cui impone al consumatore di derogare alla competenza dell'autorità giudiziaria sopportando significative spese per il perito da lui designato nonché per la metà dei compensi del terzo perito, con conseguente sostanziale riduzione dell'indennizzo ovvero con conseguente rinuncia al diritto se le spese dovessero superare l'ammontare dell'indennizzo stesso (v. anche Trib. Terni, 4.7.2015, secondo cui "con riferimento alla eccezione d'improcedibilità o nullità della domanda proposta dall'attore per non aver azionato la procedura arbitrale prevista nelle condizioni di polizza, osserva il Giudicante che l'art. 13 delle condizioni di polizza va dichiarato nullo trattandosi di clausola vessatoria ex art. 33, lett.t, Codice del Consumo (D. Lgs. 06/09/2005, n. 206) in quanto deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria. Sul punto, infatti, deve ritenersi che la clausola, inserita in un contratto di assicurazione, che imponga di ricorrere ad una perizia contrattuale per stabilire l'indennizzabilità della malattia o dell'infortunio, nonché la misura dei rimborsi o delle indennità, è nulla, in quanto introduce un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai danni del consumatore e quindi va qualificata come vessatoria ex art. 1469 bis, comma 1, c.c.").

III. Il merito della controversia.

Come statuito ancora di recente dalla Suprema Corte (Cass., 21.1.2018, n. 1558), "fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato dunque ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto dalla polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza".

Ebbene, nel caso di specie la difesa attorea ha provato che, al momento del furto ad opera di ignoti, il veicolo assicurato era esistente, integro e circolante (v. la deposizione del teste Camerino: "... quando sono arrivato a None dove loro abitano ho visto la Mercedes parcheggiata nel cortile, non sulla strada



pubblica; poi dopo cena me ne sono andato; io ho visto la Mercedes tutta integra; ora che mi si cita il periodo 7 maggio / 7 giugno 2015 dico che potrebbe essere questo periodo, ma come ho detto prima non ricordo bene, neppure se era un periodo primaverile o estivo; forse però non era inverno"; la deposizione del teste Daniele Roberto: "io spesso sono a None da mio fratello e dalla sua compagna ed ho visto la Mercedes Classe B oggetto di causa; è sempre stata a posto a parte il sinistro; io ho poi accompagnato mio fratello Marco al ritiro dell'auto in carrozzeria, che era in corso Venezia a Torino; quando abbiamo ritirato la macchina andava bene, era integra e circolava ... per quanto ne so io da quando l'auto è stata ritirata dalla carrozzeria sino al furto, di cui sono a conoscenza, l'auto era a posto"; la deposizione del teste Daniele Michael: "Nel periodo tra il carrozziere ed il furto io ho visto che la Mercedes era integra ed andava bene").

Anche i riparatori che hanno eseguito gli interventi sul veicolo, i signori Edmond Mjesthri e Veizaj Artur della Carrozzeria CTI&DAN hanno riferito in ordine alla integrità dell'automobile, con deposizione attendibile e non inficiata da incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c., posto che i medesimi non risultano vantare alcun interesse diretto, concreto ed attuale, in relazione alla garanzia furto qui azionata dall'attrice in concreto ed attuale, in relazione alla garanzia furto qui azionata dall'attrice in concreto ed attuale, in relazione alla garanzia furto qui azionata dall'attrice in concreto ed attuale, in relazione alla garanzia furto qui azionata dall'attrice in concreto ed attuale, in relazione alla garanzia furto qui azionata dall'attrice in concreto ed attuale, in relazione alla garanzia furto qui azionata dall'attrice in concreto ed attuale, in relazione alla garanzia furto qui azionata dall'attrice in concreto ed attuale, in relazione alla garanzia furto qui azionata dall'attrice in concreto ed attuale, in relazione alla garanzia furto qui azionata dall'attrice in concreto ed attuale, in relazione alla garanzia furto qui azionata dall'attrice in concreto ed attuale, in relazione alla garanzia furto qui azionata dall'attrice in concreto ed attuale, in relazione alla garanzia furto qui azionata dall'attrice in concreto ed attuale, in relazione alla garanzia furto qui azione alla garanzia furto qui attrice in concreto ed attuale, in relazione alla garanzia furto qui azione alla garanzia furto qui attrice in concreto ed attuale, in relazione alla garanzia furto qui attrice in concreto ed attuale, in relazione alla garanzia furto qui attrice in concreto ed attuale, in relazione alla garanzia furto qui attrice in concreto ed attuale, in relazione alla garanzia furto qui attrice in concreto ed attuale, in relazione alla garanzia furto qui attrice in concreto ed attuale, in relazione alla garanzia furto qui attrice in concreto ed attuale, in relazione alla garanzia furto qui attrice in concreto ed attuale,

Né può indurre a diverse conclusioni quanto allegato in causa dall'AXA in ordine a due precedenti sinistri in cui il veicolo sarebbe stato coinvolto e che, sostanzialmente, ne avrebbero gravemente compromesso il funzionamento e la possibilità di circolazione.

Da un lato il teste Garabuggio (che oltretutto non ha personalmente redatto la relazione prodotta sub doc. 5) si è limitato a riferire di aver dedotto che il veicolo Mercedes non fosse circolante dal fatto che i soggetti coinvolti nei due precedenti sinistri non avrebbero reso dichiarazioni esatte e coerenti, peraltro concludendo espressamente nel senso per cui: "quando ho fatto riferimento alle persone che sui fatti non si mostravano precise e sicure preciso io stesso che le ho sentite in merito al sinistro del 7.6.2015, non le ho sentite per il furto sul quale ho sentito la proprietaria". Per altro verso parte attrice ha allegato in atti (senza specifica contestazione ex adverso, ed anzi la circostanza è positivamente emersa anche dalla deposizione del teste DELL'AVA) che dopo un primo sinistro effettivamente l'auto non era stata riparata, ma che è stata riparata dopo che per la seconda volta era stata vandalizzata, e dunque al momento del furto era poi integra e circolante, come comprovato dalle deposizioni surriportate.

Anche l'avvenuto furto è risultato provato a seguito delle precise dichiarazioni testimoniali rese dal teste Nasello Giampiero, presente il giorno dell'accaduto, il quale ha dichiarato: "...il giorno del furto mia sorella che sta a None era venuta a Torino ed aveva parcheggiato l'auto in una via adiacente a dove abita nostra madre che abita in via Bussoleno 5; io stesso ero passato da mia madre, poi siamo usciti insieme con mia sorella e l'auto non c'era più; era il periodo estivo, di agosto, di due anni fa; ci siamo trovati al mattino, poi con la mia auto abbiamo fatto con la mamma visite e commissioni in zona; nel pomeriggio poi ci siamo accorti che 'auto non c'era più; io non ho accompagnato mia sorella a fare denuncia e non so se sia andata da sola o con altri..."; il teste ha poi indicato esattamente il luogo dell'avvenuto furto: "quanto al luogo del parcheggio della Mercedes ivi indicato posso dire che si trova circa a 2 traverse da casa di mia madre".

Infine, va evidenziato che l'assicurata ed odierna attrice ha ottemperato a quanto indicato nelle condizioni di assicurazione, denunciando il sinistro e consegnando alla propria compagnia assicurativa tutta la documentazione necessaria (denuncia di furto 20/08/15, procura speciale in favore di . , CDP veicolo Mercedes B 180 CDI Blueefficiency Premium 1400 tg. EY058YB con annotazione perdita di possesso, attestazione di presentazione denuncia perdita di possesso, certificato cronologico PRA) nonchè le chiavi in dotazione del veicolo, rispetto alle quali gli accertatori incaricati dalla hanno espressamente riferito: "le chiavi sono il set originale e completo in dotazione al veicolo" (doc. 5 di parte convenuta, ultima pagina).



E' possibile quindi concludere che parte attrice ha provato i fatti costitutivi del suo diritto all'indennizzo, laddove la compagnia assicurativa, pur prospettando in causa fatti estintivi o modificativi (e cioè, in fatto, la dubbia esistenza di un veicolo integro e circolante al momento del furto, nonché la dubbia esistenza del furto stesso), non è riuscita a dimostrarli nel corso dell'espletata istruttoria orale.

§. Quanto al valore dell'autoveicolo all'epoca del furto, occorre rilevare: 1) che è pacifico in causa, e risultante dal certificato prodotto da parte attrice (v. docc. 5 e 7), che l'autoveicolo Mercedes è stato iscritto al PRA come veicolo usato; 2) che il valore del veicolo (inammissibili ed irrilevanti essendo sia la richiesta di di CTU sul veicolo, sottratto da ignoti, sia l'istanza ex art. 210 c.p.c., non avendo la compagnia dimostrato di essere essa stessa impossibilitata a procurarsi direttamente la documentazione richiesta) può essere determinato facendo riferimento al valore indicato per i veicoli usati da Quattroruote di Agosto 2015, cioè del mese relativo al sinistro, e tenuto conto della cilindrata, per cui diviene di Euro 20.000,00; né sul punto possono indurre a diverse conclusioni le allegazioni svolte dalla compagnia, che fa riferimento a proprie perizie meramente di parte ovvero a Quattroruote di epoca diversa da quella in cui è avvenuto il sinistro e senza tener conto della cilindrata; 3) che rispetto a tale somma vanno riconosciuti gli interessi legali sul capitale via via rivalutato secondo gli indici ISTAT-FOI (v. Cass., Sez. un., 1712/1995; sul fatto per cui l'indennizzo assicurativo sia suscettibile di rivalutazione monetaria, v. Cass., 395/2007; Cass., 15868/2015) con decorrenza dalla data di messa in mora, e cioè dal 10.11.2015 (v. raccomandata sub doc. 11 attoreo), sino alla data del deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e dal giorno successivo a tale data con gli interessi al cd. tasso maggiorato da ritardato pagamento, ai sensi del disposto dell'art. 1284, IV comma, c.c. sino al saldo effettivo.

Ancora, va riconosciuto in favore di parte attrice il rimborso rateo premio non goduto, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1.11 delle condizioni generali di polizza, ma alle condizioni ulteriormente previste alla p. 9 della Nota informativa, per cui il rateo va rimborsato in misura di 1/360 del premio annuo, per cui si ottiene l'importo di Euro 1,38 che deve però essere moltiplicato per i mesi successivi al furto; ora, essendo la durata della polizza, come emerge dal frontespizio, dal 20.3.2015 al 20.3.2016 ed essendo l'auto stata rubata in data 20.8.2015, il premio è stato vanamente pagato per i successivi 7 mesi sino alla scadenza della polizza, per cui vanno restituiti a parte attrice, anche in via equitativa già considerati ai valori attuali, Euro 289,80 (cioè Euro 1,38 x 30 x 7).

Parimenti da riconoscere sono le spese sostenute per l'invio della documentazione richiesta dalla compagnia assicurativa all'apertura della pratica di sinistro, tenendo tuttavia conto della espressa franchigia prevista, per cui le stesse, pur di ammontare superiore, vanno rimborsate nella misura di Euro 150,00, come da lettera o) della condizione 3.24 della polizza stipulata *inter partes*.

Sussistono infine i presupposti per riconoscere il rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale, dovendosi rilevare: 1) che già la tariffa di cui al DM 55/2014 prevedeva la liquidazione di tali spese e che ora il DM 37/2018 le prevede espressamente anche in relazione alla assistenza prestata nelle fasi di mediazione e di negoziazione; 2) che sebbene il difensore di parte attrice non abbia prodotto fattura in atti, l'attività stragiudiziale svolta, con autonoma rilevanza non solo per assolvere alla condizione di procedibilità costituita nel caso di specie dalla mediazione, ma anche per trattare *ante causam* con l'assicurazione, si desume ed è provata dal carteggio prodotto sub doc. 13 produzioni attoree: vanno quindi riconosciute non solo le spese vive sostenute per la mediazione (v. docc. 19 e 20 di parte attrice) e pari ad Euro 109,80, ma anche le spese di assistenza stragiudiziale, che vanno liquidate, anche in via equitativa ed ai valori attuali, in riferimento alla tabella di cui al DM 55/2014 e succ. mod. (v. DM 37/2018) per l'importo di Euro 1.890,00 considerato il valore della domanda, nonché le spese per l'attivazione del procedimento di mediazione in misura pari ad Euro 210,00.

IV. Conclusioni e regolamento delle spese di lite.



Per tutte le ragioni sopra esposte, ritiene pertanto il Tribunale: 1) di condannare parte convenuta A & a Carmelina, a titolo di indennizzo, la somma di Euro 20.000,00, con gli interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT-FOI con decorrenza dal 10.11.2015 sino alla data del deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e dal giorno successivo a tale data con gli interessi al cd. tasso maggiorato ex art. 1284, IV comma, c.c. sino al saldo effettivo; 2) di condannare parte convenuta a rifondere a Carmelina le seguenti somme, considerate ai valori attuali: Euro 289,80 per rimborso ratei non dovuti; Euro 150,00 per spese di invio della documentazione, Euro 109,80 quali spese vive di mediazione; il tutto per un totale di Euro 549,60, con gli interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT-FOI con decorrenza dal 10.11.2015 sino alla data del deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e dal giorno successivo a tale data con gli interessi al cd. tasso maggiorato ex art. 1284, IV comma, c.c. sino al saldo effettivo; 3) di condannare parte convenuta a rifondere a Carmelina le spese del presente giudizio, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa, dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, oltre 15% rimborso spese generali, nonché le spese di assistenza stragiudiziale ante causam ed in mediazione per l'importo complessivo di Euro 100,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, di Torino, Sezione IV Civile

ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

- Condanna parte convenuta . ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Maria . Carmelina, a titolo di indennizzo, la somma di Euro 20.000,00, con gli interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT-FOI con decorrenza dal 10.11.2015 sino alla data del deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e dal giorno successivo a tale data con gli interessi al cd. tasso maggiorato ex art. 1284, IV comma, c.c. sino al saldo effettivo;
- Condanna ASSICURAZIONI s.p.a. a rifondere a Carmelina la complessiva somma di Euro 549,60, con gli interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT-FOI con decorrenza dal 10.11.2015 sino alla data del deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e dal giorno successivo a tale data con gli interessi al cd. tasso maggiorato ex art. 1284, IV comma, c.c. sino al saldo effettivo;
- Condanna ASSICURAZIONI s.p.a. a rifondere a T. TELLO Carmelina le spese di assistenza stragiudiziale ante causam ed in mediazione per l'importo complessivo di Euro MOO, nonché le spese del presente giudizio, che vengono liquidate in Euro Der onorari ed in Euro 19,00 per esposti, oltre CPA ed IVA come per legge e 15% per rimborso forfetario spese generali.

Torino, 31 gennaio 2019

La Presidente dott. Stefania Tassone

